DECRETO LEGGE NR. 193 DEL 23/10/2026 – Disposizioni urgenti e misure di sostegno al settore dell'autotrasporto.

Sospensione del pagamento dei canoni di locazione finanziaria

Al fine di sostenere la continuità operativa e la continuità delle imprese di autotrasporto merci, l'art.3 del citato Decreto-Legge, consente alle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, di avvalersi della sospensione dei canoni dei contratti di locazione finanziaria in essere relativi a veicoli.

Per i contratti di locazione finanziaria avente oggetto i veicoli adibiti a trasporto merci conto terzi ed impiegati nell'esercizio dell'attività di impresa, compresi rimorchi e semirimorchi, è possibile ottenere la sospensione del pagamento dei canoni in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027 compreso, ovvero la sospensione della sola quota in conto capitale degli stessi.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate o della sola quota capitale deve essere accompagnata dall'autocertificazione i) dell'iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori in corso di validità, ii) dell'impiego dei veicoli oggetto di locazione finanziaria nell'esercizio dell'attività di trasporto conto terzi, iii) che il veicolo è adibito a trasporto merci conto terzi e che non è concesso in noleggio/sublocazione; ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

* * *

In attuazione del Decreto, il nostro Istituto, accoglie richieste di **sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale**: il rimborso delle rate riprenderà a cominciare dal termine di quelle sospese e, con le rate residue nell'ordine già predefinito, con corrispondente **slittamento del piano di ammortamento** e suo conseguente **allungamento** per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell'ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. In caso di sospensione dell'intera rata, il pagamento degli **interessi non moratori** in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (quote capitale delle singole rate oggetto di sospensione con applicazione del tasso pattuito contrattualmente) verrà **dilazionato per 12 mesi**, e addebitato a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con **pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie** e con la **stessa periodicità** di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle predette rate. Qualora la durata residua del contratto, al termine del periodo di sospensione, sia inferiore ai 12 mesi, gli interessi calcolati durante il periodo di sospensione verranno suddivisi e addebitati in aggiunta ai canoni nel periodo residuo fino al termine del contratto.

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade **il 27/11/2026**.

La sospensione non comporta:
- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al finanziamento;
- la classificazione della posizione a forborne della posizione;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Il mancato pagamento delle rate nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori. **Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate.**

Per il resto sono confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di locazione finanziaria, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente. Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo. **I costi da sostenersi a cura della Concedente il leasing relativi agli aggiornamenti di legge dei documenti riferiti a ciascun veicolo oggetto di sospensione, saranno richiesti alla clientela.**

Per poter accedere al beneficio della sospensione, i Clienti interessati compilano la richiesta di ammissione per la formalizzazione dell'accordo di sospensione, mediante autocertificazione i) dell'iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori in corso di validità, ii) dell'impiego dei veicoli oggetto di locazione finanziaria nell'esercizio dell'attività di trasporto conto terzi, iii) che il veicolo è adibito a trasporto merci conto terzi e che non è concesso in noleggio/sublocazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il modulo di richiesta è presente nel sito www.albaleasing.eu (sezione Informazioni alla clientela https://www.albaleasing.eu/informazioni-alla-clientela/) e dovrà essere compilato, sottoscritto da parte del legale rappresentante ed inoltrato (unitamente al documento di identità) all'indirizzo Mail.GestioneMoratorie@albaleasing.eu

* * *

Nel segnalare che gli eventuali Clienti interessati potranno richiedere ulteriori chiarimenti direttamente ad Alba Leasing contattando il **Customer Care al nr. verde 800.180.989**, porgiamo cordiali saluti